

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 33/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21-6-2011 la s.r.l. Stamperia Resegone proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in materia di imposte dirette ed iva, per l'anno 2006 emesso dalla Agenzia delle Entrate ufficio di Como sul presupposto della verifica ispettiva del Comando della Compagnia Guardia di Finanza di Erba, e relativo processo verbale di constatazione 9-3-2009: la parte ricorrente contestava detto avviso di accertamento allegando che esso, sulla base del citato pvc, presupponeva infondatamente la fittizietà di alcune fatture emesse a suo carico da s.r.l. Ferrometal, quale soggetto interposto fra i reali cedenti e le società cessionarie, e quindi riteneva indebita la deduzione del relativo costo, mentre le relative prestazioni (torniture di materiali ferrose), erano comunque state ricevute da essa ricorrente in buona fede, nella convinzione che essa fosse la effettiva cedente e non già un soggetto interposto, sicché chiedeva annullarsi l'atto impugnato, tenendosi conto dei rilievi formulati.

L'ufficio, costituitosi ritualmente, nelle proprie deduzioni di merito assumeva la infondatezza delle avversarie doglianze sotto tutti i profili facendosi rilevare in particolare come gravasse sul cessionario l'onere di diligenza di assicurarsi che l'operazione de quo non conducesse a frodi fiscali.

Ad avviso della Commissione le deduzioni dell'opponente risultano immeritevoli di accoglimento. Come esattamente osservato dall'ufficio, i rilievi svolti dalla G. di F. rivestono il contenuto di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da integrare di per sé (a prescindere dall'esito del procedimento penale segnalato dalla ricorrente, stante la diversa valutazione dei profili soggettivi dello illecito penale); elemento di prova circa la fittizietà della posizione di cedente assunta da S.r.l. Ferrometal rispetto alle forniture ricevute da S. Resegone, trattandosi in particolare di soggetto societario assolutamente privo di qualsivoglia struttura operativa, o dipendenti e la cui sede era ubicata in una civile abitazione; circa la pretesa buona fede della acquirente S. Resegone (la quale sostanzialmente non mette in discussione la interposizione di Ferrometal sul piano oggettivo e fattuale, ma assume di non averne avuto il sospetto alla epoca delle operazioni commerciali. stante i prezzi praticati, in linea con quelli di mercato), ad avviso del giudicante la ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente spiegare come fosse venuta in contatto con Ferrometal, posto che questa pacificamente non disponeva di canali commerciali, rete di vendita, procacciatori d'affari ecc.. né tantomeno effettuava pubblicità o ricerche di mercato per promuovere (almeno lecitamente) la sua immagine presso la clientela; alcuna persuasiva spiegazione è stata offerta in proposito dalla ricorrente, il cui responsabile commerciale a domanda dei verificatori., si è limitata a riferire di aver sentito parlare di Ferrometal da altra impresa cioè la Stamperia Caslino, il che contraddice il fatto che le fatture a carico di quest'ultima seguono di vari mesi, invece di precedere, quelle ricevute da S. Resegone dell'ufficio; in primo luogo, in punto di fatto, essa contraddice il fatto che le fatture a carico di S. Caslino seguono di vari mesi, invece di precedere, quelle ricevute da S. Resegone.

In secondo luogo, in punto di diritto, avendo l'ufficio dimostrato sul piano obiettivo la inesistenza della cessione intercorsa tra Ferrometal e S. Resegone. quest'ultima, quale cessionario cui. viene contestata la indebita detrazione dell'iva perché versata ad un soggetto diverso dall'effettivo cedente, avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare di andare esente da colpa, ovvero di non essere stata in grado di superare la propria ignoranza circa il carattere fraudolento della operazione, quindi di non essere stata in grado. incolpevolmente, di avvedersi delle pregresse operazioni intercorse tra soggetto

cedente e quello fatturante (cfr. Cass. 2311/09, 5912/10, 8132/11); tale prova nel caso in esame non é stata addotta.

A carico della ricorrente in quanto soccombente vengono poste le spese di lite dell'ufficio, liquidate in complessive euro 500,00.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'ufficio in complessivi euro 500,00.